

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

del 28 marzo 2001 (Stato 13 dicembre 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15b della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie,
ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso i detentori di animali per l'identificazione e la registrazione degli animali ad unghia fessa, nonché per la registrazione del traffico di animali nella banca dati centrale.

² Essa non si applica alle prestazioni mediante le quali i risultati della banca dati centrale sono affidati a terzi per un'utilizzazione commerciale. Tali prestazioni sono oggetto di una remunerazione convenuta secondo il principio della copertura totale dei costi e alle condizioni del mercato.²

Art. 2³ Riscossione degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari nonché, per quanto concerne gli animali della specie bovina, sulla base delle notifiche di macellazione, secondo le aliquote di cui nell'allegato.

² Una tassa amministrativa è riscossa per:

- a. le notifiche mancanti, tardive o lacunose;
- b. i solleciti per fatture non saldate.

³ I costi di spedizione dei marchi auricolari sono fatturati separatamente.

⁴ Il gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) giusta l'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti ai detentori di animali su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura.⁵

RU 2001 1349

¹ RS 916.40

² Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4323).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4323).

⁴ RS 916.404

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 19 dell'O del 23 nov. 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 916.404).

Art. 3 Rimedi giuridici

¹ Chi non è d'accordo con la fattura può chiedere entro 30 giorni all'Ufficio federale dell'agricoltura di prendere una decisione sugli emolumenti.⁶

² Contro la decisione sugli emolumenti può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia.

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 4 Scadenza degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono esigibili:

- a. non appena vengono fatturati;
- b. non appena viene emanata la decisione sugli emolumenti; o
- c. se la decisione è impugnata, non appena la decisione su ricorso passa in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla scadenza.

Art. 5 Prescrizione

¹ Il diritto di esigibilità dell'emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il diritto di esigibilità.

Art. 6 Acconto

In casi motivati (p. es. domicilio all'estero, mora), il gestore può esigere dalle persone assoggettate un congruo acconto.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 agosto 1999⁷ concernente la banca dati sul traffico animali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. m e cpv. 3 lett. b

...

Art. 7

...

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2001.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4323).

⁷ [RU 1989 2622, 2002 4321. RU 2005 5573 art. 18]

*Allegato*⁸
(art. 2)

Emolumenti per il traffico di animali

1. Emolumento sui marchi auricolari con un termine di consegna di tre settimane:	Fr.
a. per animali della specie bovina (marchio auricolare doppio), compresi i bufali	5.—
b. per animali della specie ovina e caprina	–60
c. per animali della specie suina	–35
d. per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili, tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo	–35
2. Se è chiesto un termine di consegna inferiore a tre settimane, sono percepiti i seguenti emolumenti supplementari per ogni marchio auricolare (per bovini: marchio auricolare doppio), per consegne entro:	Fr.
a. 5 giorni lavorativi	5.—
b. 24 ore	7.50
3. Emolumento per la sostituzione di marchi auricolari perduti, al pezzo, con un termine di consegna di cinque giorni lavorativi	2.50
3 ^{bis} . Emolumento supplementare per la spedizione entro 24 ore di marchi auricolari sostitutivi	7.50
3 ^{ter} . Emolumento per bovino macellato	5.—
3 ^{quater} . Tassa amministrativa secondo l'articolo 2 capoverso 2	in funzione del tempo necessario, alla tariffa oraria di fr. 75.– al massimo
4. Costi forfettari per la fatturazione, più le spese di spedizione secondo la tariffa postale	1.50
5. Emolumenti per informazioni ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 ⁹ concernente la banca dati sul traffico di animali	in funzione del tempo dedicato

⁸ Aggiornato dal n. II dell'O del 20 nov. 2002 (RU 2002 4323), dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4953) e dall'art. 19 dell'O del 23 nov. 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 916.404).

⁹ RS 916.404

6. Per estratti di dati non consultabili in Internet o per la loro analisi all'attenzione dei servizi pubblici autorizzati purché il dispendio per richiesta non sia superiore a 500 franchi

75. — all'ora